EDIZIONE STRAORDINARIA

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 105° — Numero 318

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Mercoledì, 23 dicembre 1964 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TEL. 650-139 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA — CENTRALINO 6508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 17 030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio	Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

AVVISO IMPORTANTE

Ad evitare che col 1° gennaio p. v. si verifichi interruzione nell'invio del periodico e poichè, in seguito, non sarebbe possibile spedire ai ritardatari tutti i fascicoli arretrati, si pregano i Sigg. Abbonati di voler rinnovare *al più presto* l'abbonamento alla "*Gazzetta Ufficiale*", alle condizioni sopra indicate, servendosi possibilmente del modulo di c/c all'uopo già trasmesso.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO-LEGGE 23 dicembre 1964, n. **1351.**

Attuazione del regime dei prelievi nei settori del latte e dei prodotti lattiero-caseari, delle carni bovine e del riso.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77, comma secondo, della Costituzione;

Visti gli articoli 9, 10, 11, 42, 43, 189 e 191 del Trattato istitutivo della Comunità Economica Europea:

Visti i regolamenti adottati il 5 febbraio 1964 dal Consiglio dei Ministri della Comunità Economica Europea, n. 13/64, n. 14/64 e n. 16/64 e le relative norme di applicazione, per la graduale attuazione di una organizzazione comune dei mercati nei settori del latte e dei prodotti lattiero-caseari, delle carni bovine, del riso;

Visti gli articoli 32, 25 e 28 contenuti rispettivamente nei regolamenti comunitari n. 13/64, n. 14/64 e n. 16/64, relativi all'entrata in vigore ed alla diretta applicazione dei regolamenti stessi in ciascuno degli Stati membri;

Visto il regolamento comunitario n. 82/64 del 30 giugno 1964, che modifica la data di entrata in applicazione di taluni atti relativi alla politica agricola comune;

Vista la decisione della Commissione della Comunità Economica Europea in data 17 luglio 1962, relativa ai metodi di cooperazione amministrativa per l'applicazione dei regolamenti sopraindicati, con cui viene disposta l'istituzione di un nuovo modello di certificato di circolazione destinato a comprovare, negli scambi tra gli Stati membri, la condizione comunitaria dei prodotti agricoli soggetti al regime dei prelievi agricoli;

Vista la legge doganale 25 settembre 1940, n. 1421, ed il relativo regolamento di applicazione approvato con regio decreto 13 febbraio 1896, n. 65, con le successive modificazioni ed aggiunte;

Visto il decreto-legge 30 luglio 1962, n. 955, convertito nella legge 28 settembre 1962, n. 1433;

Visto il decreto-legge 11 settembre 1963, n. 1181, convertito nella legge 3 novembre 1963, n. 1463;

Vista la Tariffa dei dazi doganali approvata con decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1961, n. 1339, e successive aggiunte e modificazioni;

Ritenuta la straordinaria necessità e l'urgenza di assicurare la continuità di applicazione delle disposizioni di cui al decreto-legge 29 ottobre 1964, n. 1014, concernente le norme emanate per l'adattamento della vigente legislazione in conformità al disposto degli articoli 28, 17 e 21, contenuti rispettivamente nei regolamenti comunitari n. 13/64, n. 14/64 e n. 16/64;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze;

Di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per il tesoro, per il bilancio, per l'agricoltura e foreste, per l'industria ed il commercio e per il commercio con l'estero;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dalla data di applicazione del regime dei prelievi stabilito dal regolamento comunitario n. 13/64 adottato in data 5 febbraio 1964 dal Consiglio dei Ministri della Comunità Economica Europea, relativo alla graduale attuazione di una organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, è sospesa la riscossione dei dazi previsti dalla vigente tariffa doganale nei confronti dei prodotti indicati dall'articolo 1, lettere *b*), *c*), *d*), *e*) ed *f*) del citato regolamento comunitario n. 13/64.

Art. 2.

A decorrere dalla data di applicazione del regime degli scambi e dei prelievi stabilito dal regolamento comunitario n. 14/64 adottato in data 5 febbraio 1964 dal Consiglio dei Ministri della Comunità Economica Europea, relativo alla graduale attuazione di una organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine, i dazi previsti dalla vigente tariffa doganale nei confronti dei prodotti indicati dall'art. 1 del citato regolamento comunitario n. 14/64, si applicano nella misura e con i criteri stabiliti dallo stesso regolamento comunitario n. 14/64 e dalle relative norme di applicazione.

Art. 3.

A decorrere dalla data di applicazione del regime dei prelievi stabilito dal regolamento comunitario n. 16/64 adottato in data 5 febbraio 1964 dal Consiglio dei Ministri della Comunità Economica Europea, relativo alla graduale attuazione di una organizzazione comune del mercato del riso, è sospesa la riscossione dei dazi previsti dalla vigente tariffa doganale nei confronti dei prodotti indicati dall'art. 1 del citato regolamento comunitario n. 16/64.

Art. 4.

I prelievi di cui ai precedenti articoli 1, 2 e 3 sono riscossi in base alle aliquote periodicamente determinate, secondo i principi ed i criteri stabiliti dai relativi regolamenti comunitari, dai competenti Organi della Comunità Economica Europea e dal Ministero delle finanze, sulla base degli elementi di calcolo periodicamente fissati dagli Organi comunitari medesimi e da questi direttamente comunicati al Ministero delle finanze - Direzione generale delle dogane e delle imposte indirette.

Tali aliquote sono rese di pubblica ragione mediante affissione di apposito annuncio presso la sede di ciascuna Dogana di 1ª classe e sono riportate settimanalmente nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana. nella rubrica « Disposizioni e comunicati ».

Art. 5.

A decorrere dalla data di applicazione dei regolamenti comunitari indicati agli articoli 1, 2 e 3 del presente decreto non è consentita la esportazione, in regime comunitario, verso gli altri Stati membri della Comunità Economica Europea, dei prodotti indicati ai medesimi articoli 1, 2 e 3:

a) che, provenienti da altro Stato membro o da Paesi non comunitari, non siano stati preventivamente assoggettati al pagamento dei dazi o dei prelievi loro applicabili;

b) per la cui fabbricazione siano stati utilizzati, sia durante tale fabbricazione sia in una fase anteriore di lavorazione, prodotti elencati negli stessi articoli 1, 2 e 3, provenienti da altro Stato membro o da Paesi non comunitari, che non siano stati preventivamente assoggettati al pagamento dei dazi o dei prelievi loro applicabili.

Art. 6.

A decorrere dalla data di applicazione dei regolamenti comunitari indicati agli articoli 1, 2 e 3 del presente decreto per i prodotti di cui agli stessi articoli 1, 2 e 3, esportati verso altro Stato membro della Comunità Economica Europea o esportati verso Paesi non comunitari, può essere accordato un rimborso secondo i principi ed i criteri stabiliti dai regolamenti comunitari indicati nei medesimi articoli 1, 2 e 3 e dalle relative norme di applicazione.

Con decreto del Ministro per le finanze, da emanarsi di concerto con i Ministri per il bilancio, per il tesoro, per l'agricoltura e foreste, per l'industria ed il commercio e per il commercio con l'estero, sarà formato ed approvato l'elenco dei prodotti ammessi all'agevolazione prevista dal comma precedente e saranno stabilite le disposizioni e le condizioni nonchè la misura dell'agevolazione nei limiti risultanti dai regolamenti e dalle norme menzionate nello stesso comma.

L'elenco, le disposizioni e condizioni nonchè la misura suddetti possono essere variati con la stessa procedura.

Tuttavia per i prodotti indicati all'art. 3 le disposizioni di cui ai precedenti commi non si applicano per la campagna di commercializzazione 1° settembre 1964 - 31 agosto 1965.

Art. 7.

L'ammontare dei rimborsi di cui al precedente art. 6 è determinato, secondo i principi ed i criteri stabiliti da ciascuno dei regolamenti comunitari citati agli articoli 1, 2 e 3, e dalle relative norme comunitarie di applicazione, dai competenti Organi della Comunità Economica Europea e dal Ministero delle finanze sulla base degli elementi di calcolo periodicamente fissati dagli Organi comunitari medesimi.

Tali aliquote sono rese di pubblica ragione mediante affissione di apposito annuncio presso la sede di ciascuna Dogana di 1ª classe e sono settimanalmente riportate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana nella rubrica « Disposizioni e comunicati ».

Art. 8.

A decorrere dalla data di applicazione del regolamento comunitario di cui all'art. 3 del presente decreto, alle industrie nazionali produttrici di amido o di « Quellmehl » (farina il cui amido è stato sottoposto ad un trattamento termico o a qualsiasi altro procedimento diretto ad aumentarne la capacità di fermentazione) può essere accordato, con la osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze, un « rimborso alla produzione » per le rotture di riso utilizzate nella produzione di amido o di « Quellmehl ».

La misura del rimborso sarà determinata dal Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per il tesoro, per il bilancio, per l'agricoltura e le foreste, per l'industria ed il commercio e per il commercio con l'estero ai sensi dell'art. 14 del regolamento comunitario n. 16/64 e relative norme di applicazione che saranno stabilite dai competenti Organi della Comunità Economica Europea.

Nel caso che alla fabbrica di amido o di « Quellmehl » siano destinate rotture di riso importate dall'estero, un conguaglio potrà essere effettuato tra il prelevamento applicato alle rotture di riso importate a norma dell'art. 4 del presente decreto-legge ed il rimborso di cui al presente articolo, secondo le modalità stabilite dal Ministro per le finanze.

Nel caso che alla fabbrica di amido o di « Quellmehl » siano destinate rotture di riso indigene, le disposizioni di cui all'art. 7 del presente decreto-legge trovano parimenti applicazione, secondo le modalità stabilite dal Ministro per le finanze.

Art. 9.

Per l'applicazione delle disposizioni relative alle riscossioni e alle restituzioni previste dai precedenti articoli, si osservano le norme stabilite dalle leggi e dai regolamenti doganali in materia di applicazione e di restituzione dei dazi doganali.

Art. 10.

L'importazione dei prodotti di cui agli articoli 1, 2 e 3 del presente decreto, in provenienza dagli Stati membri della Comunità Economica Europea e dai Paesi terzi, nonchè l'esportazione dei prodotti stessi verso gli Stati membri della Comunità Economica Europea o verso i Paesi terzi, può essere subordinata alla presentazione di un certificato d'importazione o di esportazione da rilasciarsi dal Ministero delle finanze, su conforme determinazione del Ministero del commercio con l'estero.

Con decreto del Ministro per il commercio con l'estero, di concerto con i Ministri per le finanze, per l'agri-

coltura e foreste e per l'industria ed il commercio, saranno stabiliti i prodotti per i quali è richiesta la presentazione del certificato di importazione o di esportazione di cui al paragrafo precedente.

Art. 11.

Le domande per il rilascio dei certificati di importazione dei prodotti di cui al comma secondo dell'art. 10 vengono previamente esaminate, ai fini dell'eventuale adozione dei provvedimenti di salvaguardia di cui al successivo articolo 12, da un Comitato interministeriale costituito presso il Ministero del commercio con l'estero, composto da un rappresentante del Ministero del commercio con l'estero, che lo presiede, da un rappresentante del Ministero delle finanze, da un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e da un rappresentante del Ministero dell'industria e del commercio.

Il rilascio di tale certificato, per quanto concerne la importazione e l'esportazione, è condizionato alla preventiva costituzione di un deposito cauzionale, ovvero alla prestazione di una fidejussione bancaria, a garanzia della realizzazione dell'operazione.

La misura della cauzione e le modalità per la costituzione della stessa o per la prestazione di fidejussione, nonchè per lo svincolo o incameramento, totale o parziale, saranno determinate con decreto del Ministro per il commercio con l'estero, di concerto con i Ministri per il tesoro, per le finanze, per l'agricoltura e foreste, e per l'industria ed il commercio.

Per ottenere il certificato di importazione o di esportazione, di cui al primo comma, l'interessato deve rivolgere al Ministero del commercio con l'estero apposita istanza contenente tutti i dati relativi all'operazione da compiere.

Art. 12.

Quando dall'importazione dei prodotti di cui agli articoli 1, 2 e 3, del presente decreto, derivino o possano derivare gravi perturbazioni dei mercati, suscettibili di compromettere gli obiettivi previsti dall'articolo 39 del Trattato istitutivo della Comunità Economica Europea, può essere disposta la sospensione, per un tempo determinato, delle importazioni dei prodotti stessi.

I relativi provvedimenti verranno emanati dal Ministro per il commercio con l'estero, su proposta del Ministro per l'agricoltura e foreste, sentito il Ministro per l'industria e il commercio.

Art. 13.

I prodotti di cui agli articoli 1, 2 e 3 del presente decreto, presentati all'importazione in provenienza da uno Stato membro, sono ammessi a beneficiare delle disposizioni stabilite dai regolamenti comunitari numero 13/64, n. 14/64 e n. 16/64, relative alla eliminazione progressiva dei dazi e dei prelievi agricoli negli scambi tra gli Stati membri, su presentazione del certificato di circolazione rilasciato nei modi stabiliti dalle disposizioni adottate dai competenti Organi della Comunità Economica Europea.

Le Dogane possono richiedere l'esibizione di ogni altro mezzo supplementare di prova quando ritengano che la identità della merce presentata, rispetto o quella descritta sul certificato di circolazione, non possa essere accertata sulla sola base di tale documento e possono rifiutare di applicare alle merci stesse i benefici di cui al precedente paragrafo qualora gli interessati non forniscano validi elementi di prova.

La presentazione del certificato di circolazione di cui al primo comma del presente articolo, non dispensa gli importatori dal compimento delle altre formalità previste dalla legge doganale 25 settembre 1940, numero 1424, e dalle successive modificazioni ed aggiunte.

Art. 14.

All'esportazione verso altro Stato membro, per i prodotti di cui agli articoli 1, 2 e 3 del presente decreto che rispondono alle condizioni stabilite dai regolamenti comunitari n. 13/64, n. 14/64 e n. 16/64, relative alla eliminazione progressiva dei dazi e dei prelievi negli scambi tra gli Stati membri, agli esportatori che ne facciano richiesta è rilasciato, a cura dell'Ufficio doganale attraverso il quale ha luogo l'esportazione, un certificato di circolazione in conformità alle disposizioni adottate dai competenti Organi della Comunità Economica Europea, ai fini dell'applicazione del regime comunitario nel Paese membro di destinazione.

Art. 15.

Per la risoluzione delle controversie fra le Dogane e gli importatori o gli esportatori, relative all'applicazione dei dazi, dei prelievi e delle restituzioni di cui al presente decreto, si applica il procedimento previsto dal testo unico delle leggi approvato con regio-decreto 9 aprile 1911, n. 330 e successive modificazioni ed aggiunte.

Art. 16.

Le somme introitate in conseguenza dell'applicazione dei prelievi sui prodotti di cui agli articoli 1, 2 e 3 del presente decreto affluiranno ad appositi capitoli nello stato di previsione delle entrate.

Art. 17.

All'onere derivante dell'applicazione delle disposizioni contenute negli articoli 6 e 8 del presente decreto, valutato in lire quattro miliardi fino al 31 dicembre 1964 e in lire dodici miliardi per l'esercizio finanziario 1965, si farà fronte mediante una corrispondente quota delle entrate di cui al precedente art. 16.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 18.

Il secondo paragrafo dell'art. 4 del decreto-legge 30 luglio 1962, n. 955, convertito nella legge 28 settembre 1962, n. 1433, modificato dall'art. 15 del decreto-legge 11 settembre 1963, n. 1181, convertito nella legge 3 novembre 1963, n. 1463 è modificato come segue:

« 2. Con decreto del Ministro per le finanze, da emanarsi di concerto coi Ministri per il bilancio, per il tesoro, per l'agricoltura e foreste, per l'industria ed il commercio e per il commercio con l'estero, sarà formato ed approvato l'elenco dei prodotti ammessi alla agevolazione prevista dal precedente paragrafo e saranno stabilite le disposizioni e le condizioni nonchè

la misura dell'agevolazione nei limiti risultanti dai regolamenti e dalle norme menzionati nello stesso paragrafo.

L'elenco, le disposizioni e condizioni nonchè la misura suddetti possono essere variati con la stessa procedura ».

Art. 19.

L'art. 4 del decreto-legge 11 settembre 1963, n. 1181, convertito nella legge 3 novembre 1963, n. 1463, è modificato come segue:

« a) A decorrere dal 2 settembre 1963, per i prodotti di cui al precedente articolo 1, lettera a), esportati verso altro Stato membro della Comunità Economica Europea, nei confronti del quale l'importazione di tali prodotti è assoggettata a prelievo, o esportati verso Paesi non comunitari, può essere accordato un rimborso secondo i principi ed i criteri stabiliti dal regolamento comunitario n. 20 e dalle relative norme di applicazione.

b) Con decreto del Ministro per le finanze, da emanarsi di concerto coi Ministri per il bilancio, per il tesoro, per l'agricoltura e foreste, per l'industria ed il commercio e per il commercio con l'estero, sarà formato ed approvato l'elenco dei prodotti ammessi all'agevolazione prevista dal precedente paragrafo e saranno stabilite le disposizioni e le condizioni nonchè la misura dell'agevolazione nei limiti risultanti dal regolamento e dalle norme menzionati nello stesso paragrafo.

L'elenco, le disposizioni e condizioni nonchè la misura suddetti possono essere variati con la stessa procedura ».

Art. 20.

La lettera b) dell'art. 3 del decreto-legge 11 settembre 1963, n. 1181, convertito nella legge 3 novembre 1963, n. 1463 è rettificata come segue:

« b) per la cui fabbricazione siano stati utilizzati, sia durante tale fabbricazione sia in una fase anteriore di lavorazione, prodotti elencati nell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento comunitario n. 20, provenienti da altro Stato membro o da Paesi non comunitari, che non siano stati preventivamente assoggettati al pagamento dei prelievi loro applicabili ».

Art. 21.

Il presente decreto entra in vigore il 30 dicembre 1964 con effetto dalla data di applicazione di ciascuno dei regolamenti comunitari indicati agli articoli 1, 2 e 3 e sarà presentato alle Camere per la sua conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 dicembre 1964

Per il Presidente della Repubblica

Il Presidente del Senato
MERZAGORA

MORO — TREMELLONI — SARAGAT — COLOMBO — PIERACCINI — FERRARI AGGRADI — MEDICI — MATTARELLA

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1964
Atti del Governo, registro n. 189, foglio n. 35. — VILLA

DECRETO-LEGGE 23 dicembre 1964, n. 1352.

Proroga delle disposizioni in materia di blocco dei licenziamenti del personale delle imposte di consumo e di contratti di appalto dei servizi di riscossione delle imposte stesse, previste dagli articoli 1 e 2 della legge 20 dicembre 1962, n. 1718, già prorogate con la legge 13 novembre 1963, n. 1517.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77, comma secondo, della Costituzione;

Vista la legge 18 dicembre 1959, n. 1079, concernente l'abolizione dell'imposta comunale di consumo sul vino;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1961, n. 1315, recante le norme di attuazione dell'art. 8 della legge 18 dicembre 1959, n. 1079, sopra citata;

Vista la legge 20 dicembre 1962, n. 1718, concernente il blocco dei licenziamenti del personale delle imposte di consumo e la proroga dei contratti di appalto e di gestione per conto del servizio di riscossione delle imposte comunali di consumo fino al 31 dicembre 1963;

Vista la legge 13 novembre 1963, n. 1517, concernente la proroga, fino al 31 dicembre 1964, delle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 della legge 20 dicembre 1962, n. 1718, relativi al blocco dei licenziamenti del personale delle imposte di consumo ed ai contratti di appalto dei servizi di riscossione delle imposte stesse;

Ritenuta la straordinaria necessità e l'urgenza di prorogare ulteriormente le sopra citate disposizioni sul blocco dei licenziamenti del personale delle imposte di consumo e i contratti di appalto dei servizi di riscossione delle imposte stesse;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per l'interno e per la grazia e giustizia;

Decreta:

Art. 1.

Le disposizioni ed i termini di cui agli articoli 1 e 2 della legge 20 dicembre 1962, n. 1718, già prorogati con la legge 13 novembre 1963, n. 1517, sono prorogati fino al 31 dicembre 1965.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 dicembre 1964

Per il Presidente della Repubblica

Il Presidente del Senato
MERZAGORA

MORO — TREMELLONI — TAVIANI — REALE

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1964
Atti del Governo, registro n. 189, foglio n. 34. — VILLA

DECRETO-LEGGE 23 dicembre 1964, n. 1353.

Proroga dell'efficacia delle norme del decreto-legge 31 agosto 1964, n. 706, convertito nella legge 21 ottobre 1964, n. 999, concernente l'assunzione da parte dello Stato del finanziamento di alcune forme di assicurazioni sociali obbligatorie.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77, secondo comma della Costituzione;

Visti gli articoli 16 e 21 della legge 4 aprile 1952, n. 218, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 4, lettera *b*), della legge 26 febbraio 1963, n. 329;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prorogare l'efficacia delle norme del decreto legge 31 agosto 1964, n. 706, convertito nella legge 21 ottobre 1964, n. 999, concernente l'assunzione da parte dello Stato del finanziamento di alcune forme di assicurazioni sociali obbligatorie;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per il tesoro e per il bilancio;

Decreta:

Art. 1.

Le disposizioni concernenti l'assunzione da parte dello Stato del finanziamento di alcune forme di assicurazioni sociali, contenute nell'art. 1 del decreto-legge 31 agosto 1964, n. 706, convertito nella legge 21 ottobre 1964, n. 999, restano in vigore fino alla data del 31 dicembre 1965, salvo quanto disposto nel seguente comma.

I contributi previsti a carico dello Stato dall'art. 1 del citato decreto legge, sono stabiliti, per l'anno 1965, nelle seguenti misure:

a) lire 128.386 milioni a favore dell'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi, da ripartirsi fra lo Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, nella proporzione di sette decimi e tre decimi;

b) lire 16.116 milioni a favore dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria;

c) lire 26.865 milioni a titolo di concorso al finanziamento dell'assistenza di malattia per i lavoratori agricoli, di cui lire 26.334 milioni a favore dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, lire 254 milioni a favore della Cassa mutua provinciale di malattia di Trento e lire 277 milioni a favore della Cassa mutua provinciale di malattia di Bolzano;

d) lire 18.312 milioni a favore del Fondo per lo adeguamento delle pensioni.

I contributi a carico dello Stato di cui al precedente comma sono versati agli Enti interessati in rate bimestrali anticipate.

Art. 2.

A decorrere dal periodo di paga successivo in corso alla data del 31 dicembre 1964 e fino alla scadenza del periodo di paga corrente alla data del 31 dicembre 1965, sono confermate le esenzioni contributive, nonchè le riduzioni delle misure dei contributi, disposte dall'articolo 2 del decreto legge 31 agosto 1964, n. 706.

Art. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede col corrispondente gettito relativo all'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 1964, n. 741, e con aliquota di quello derivante dall'istituzione di un'addizionale alla imposta generale sull'entrata.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con proprii decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 dicembre 1964

Per il Presidente della Repubblica

Il Presidente del Senato
MERZAGORA

MORO — DELLE FAVE — COLOMBO — PIERACCINI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1964
Atti del Governo, registro n. 189, foglio n. 40. — VILLA

DECRETO-LEGGE 23 dicembre 1964, n. 1354.

Disposizioni straordinarie in favore degli operai disoccupati dell'industria edile e di quelle affini.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77, secondo comma, della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere ad un miglioramento del trattamento assistenziale degli operai disoccupati appartenenti alle categorie dell'industria edile e di quelle affini, particolarmente colpiti dall'andamento economico congiunturale;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Le disposizioni dell'art. 3 della legge 23 giugno 1964, n. 433, non si applicano agli operai dipendenti dalle aziende industriali dell'edilizia e affini.

Restano ferme, fino alla rispettiva scadenza, le concessioni in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 2.

Per gli operai di cui al primo comma dell'art. 1, che cesseranno dal lavoro entro il 1° luglio 1965, il periodo massimo durante il quale può essere corrisposta l'indennità di disoccupazione è elevato da centottanta a trecentosessanta giorni.

La disposizione di cui al comma precedente si applica anche a coloro che, essendo cessati dal lavoro ante-

riormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, siano continuativamente disoccupati a tale data. In tal caso, se il periodo di centottanta giorni sia già decorso alla data di entrata in vigore del presente decreto, la proroga decorrerà da questa data, purchè l'interessato ne faccia domanda entro sessanta giorni dalla data stessa.

Ai fini del diritto all'indennità di disoccupazione, per gli operai cessati dal lavoro in data successiva al 1° luglio 1965, il maggior periodo di tempo durante il quale è corrisposta l'indennità di disoccupazione a norma dei precedenti comma è escluso dal computo del biennio previsto dall'art. 19 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, agli effetti del requisito contributivo.

Gli operai ammessi al trattamento di cui al primo e al secondo comma conservano, in deroga ai termini di cui all'art. 30 del contratto collettivo nazionale 3 gennaio 1939, il diritto all'assistenza in caso di malattia secondo le modalità previste dalle norme vigenti, ferma restando l'applicazione del secondo comma dell'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818.

Art. 3.

Con decorrenza dall'entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 giugno 1966, agli operai di cui al precedente art. 1, aventi diritto alla indennità giornaliera di disoccupazione, competono, in luogo delle maggiorazioni di cui all'art. 1 della legge 20 ottobre 1960, n. 1237, gli assegni familiari di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modifiche.

Detti assegni saranno corrisposti a carico della Cassa unica per gli assegni familiari, osservando, in quanto applicabili, le disposizioni in vigore per la corresponsione degli assegni medesimi in caso di malattia del lavoratore.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 dicembre 1964

Per il Presidente della Repubblica

Il Presidente del Senato
MERZAGORA

MORO — DELLE FAVE —
COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1964
Atti del Governo, registro n. 189, foglio n. 38. — VILLA

DECRETO-LEGGE 23 dicembre 1964, n. 1355.

Concessione di un assegno straordinario ai titolari di pensione dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77, secondo comma della Costituzione;

Visto il regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito con modificazioni nella legge 6 aprile 1936, n. 1155, e successive modificazioni ed integrazioni;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di concedere un assegno straordinario in misura pari ad una mensilità della pensione in godimento ai titolari di pensione della assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per il tesoro e per il bilancio;

Decreta:

Art. 1.

Ai titolari di pensione dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità la vecchiaia ed i superstiti è concesso un assegno straordinario, in misura pari ad una mensilità della pensione in godimento alla data di entrata in vigore del presente decreto, da corrispondersi non oltre il 31 marzo 1965.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 dicembre 1964

Per il Presidente della Repubblica

Il Presidente del Senato
MERZAGORA

MORO — DELLE FAVE —
PIERACCINI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1964
Atti del Governo, registro n. 189, foglio n. 39. — VILLA

DECRETO-LEGGE 23 dicembre 1964, n. 1356.

Disciplina transitoria delle locazioni degli immobili urbani.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77, comma secondo, della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di emanare norme per la ulteriore proroga del regime vincolistico delle locazioni di immobili urbani, da ultimo protrattto fino al 31 dicembre 1964 dalla legge 21 dicembre 1960, n. 1521, nonchè per la estensione alle locazioni di im-

mobili adibiti ad uso diverso della abitazione di talune disposizioni delle leggi 6 novembre 1963, n. 1444, e 30 settembre 1963, n. 1307, concernenti il blocco dei fitti e la facoltà del pretore di prorogare l'esecuzione degli sfratti;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la grazia e la giustizia;

Decreta:

Art. 1.

I contratti di locazione e di sublocazione di immobili urbani, già prorogati fino al 31 dicembre 1964 ai sensi del primo e terzo comma dell'articolo 1 della legge 21 dicembre 1960, n. 1521, sono ulteriormente prorogati fino al 31 dicembre 1965.

Nei casi in cui i contratti di locazione hanno scadenza consuetudinaria, la data indicata nel primo comma è sostituita da quella della scadenza consuetudinaria successiva.

Art. 2.

La scadenza dei contratti di locazione di cui all'articolo 1 della legge 18 dicembre 1962, n. 1716, è prorogata fino al 31 dicembre 1965.

Art. 3.

Sono validi i patti in deroga alle norme di cui al precedente art. 1 stipulati successivamente alla entrata in vigore del presente decreto.

Art. 4.

Per quanto non previsto dalle precedenti disposizioni continuano ad osservarsi, in quanto applicabili, le norme della legge 21 dicembre 1960, n. 1521, escluso ogni ulteriore aumento di canoni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 5.

I canoni delle locazioni e delle sublocazioni di immobili urbani, nei quali si eserciti dal conduttore o dal subconduttore una attività artigiana con le caratteristiche previste dalla legge 25 luglio 1956, n. 860, ovvero una attività commerciale organizzata con il lavoro proprio, dei componenti della famiglia e di non più di cinque dipendenti, oltre un pari numero per il caso che un secondo turno di lavoro sia imposto dalla struttura dell'azienda, nonchè attività culturali, di istruzione, sindacali, assistenziali, cooperative e studi professionali, in corso alla data del 10 novembre 1964 e non soggette a regime vincolistico, non possono essere aumentati, a decorrere dalla data suddetta e fino al 7 novembre 1965, anche quando nel godimento dell'immobile subentri un altro conduttore o subconduttore.

Nei rapporti di cui al comma precedente si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 3 e 4 della legge 6 novembre 1963, n. 1444.

Art. 6.

La facoltà spettante al pretore di prorogare l'esecuzione degli sfratti, ai sensi dell'articolo 1 della legge 30 settembre 1963, n. 1307, è estesa agli immobili adibiti alle attività di cui al primo comma dell'art. 5.

Art. 7.

Il presente decreto, salve le disposizioni dell'articolo 5, entrerà in vigore il 1° gennaio 1965, e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge nello stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 dicembre 1964

Per il Presidente della Repubblica

Il Presidente del Senato

MERZAGORA

MORO — REALE

Visto, *il Guardasigilli:* REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1964
Atti del Governo, registro n. 189, foglio n. 36. — VILLA

DECRETO-LEGGE 23 dicembre 1964, n. 1357.

Proroga delle locazioni di immobili adibiti ad uso di albergo, pensione o locanda e del vincolo alberghiero.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77, secondo comma, della Costituzione;

Vista la legge 2 marzo 1963, n. 191, concernente la proroga delle locazioni di immobili adibiti ad uso di albergo, pensione, locande e del vincolo alberghiero;

Vista la legge 27 dicembre 1956, n. 1414, concernente la disciplina delle locazioni di immobili adibiti ad uso di albergo, pensione o locanda e del vincolo alberghiero;

Ritenuta la straordinaria necessità e l'urgenza di provvedere alla disciplina del regime vincolistico delle locazioni di immobili adibiti ad uso di albergo, pensione o locanda e della destinazione alberghiera, scadendo quella in atto il 31 dicembre 1964;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il turismo e lo spettacolo, di concerto con il Ministro per la grazia e giustizia;

Decreta:

Art. 1.

La scadenza convenzionale o legale dei contratti di locazione di immobili adibiti ad uso di albergo, pensione o locanda, già prorogata con la legge 2 marzo 1963, n. 191, è ulteriormente prorogata fino al 31 dicembre 1965.

Art. 2.

I canoni delle locazioni prorogate ai sensi del presente decreto-legge, già aumentati a norma degli articoli 1, 2 e 3, primo comma, del decreto legislativo 6 dicembre 1946, n. 424, e successive modificazioni, nonchè dell'art. 2, primo comma, della legge 2 marzo 1963, n. 191, sono ulteriormente aumentati, con decorrenza dal 1° gennaio 1965, nella misura del 10 per cento, l'aumento è applicabile con riferimento al canone legale dovuto al 31 dicembre del 1964.

Resta ferma l'efficacia degli aumenti comunque convenuti fra le parti.

L'ammontare complessivo dei canoni, conseguente agli aumenti di cui al primo comma del presente articolo, non può superare il limite indicato nell'art. 3 della legge 2 marzo 1963, n. 191.

Per gli immobili soggetti alla proroga di cui al presente decreto-legge rimarranno invariati, agli effetti delle imposte e sovraimposte sui fabbricati, per tutta la durata della proroga, gli imponibili definiti per l'anno 1962.

Art. 3.

Il vincolo alberghiero, già prorogato con l'art. 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1414, è ulteriormente prorogato sino al 31 dicembre 1967.

La domanda di rinnovazione delle locazioni, di cui all'art. 5 della legge 24 luglio 1936, n. 1692, potrà essere proposta entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge per tutte le locazioni la cui scadenza non abbia consentito o non consenta l'osservanza del termine di tre mesi prescritta dall'articolo 5 della citata legge 24 luglio 1936, n. 1692.

Art. 4.

Continuano ad applicarsi in dipendenza delle disposizioni di cui al presente decreto-legge gli articoli 4, 5 6, 7, della legge 2 marzo 1963, n. 191, nonchè, per quanto non previsto, le altre disposizioni vigenti.

Art. 5.

Il presente decreto entrerà in vigore il 1° gennaio 1965 e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge nello stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 dicembre 1964

Per il Presidente della Repubblica

Il Presidente del Senato
MERZAGORA

MORO — CORONA — REALE

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *dicembre* 1964
Atti del Governo, registro n. 189, *foglio n.* 87. — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 24 ottobre 1964.

Norme per la concessione, a termini dell'art. 21 della legge 2 giugno 1961, n. 454, di un contributo statale negli interessi sui prestiti contratti da Cantine sociali e da Enti gestori degli ammassi volontari per la corresponsione di acconti agli agricoltori conferenti di uve e mosti di produzione 1964.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 21 della legge 2 giugno 1961, n. 454, contenente, fra l'altro, disposizioni circa la concessione di un contributo negli interessi sui prestiti contratti da enti ed associazioni di produttori agricoli per la corresponsione di acconti agli agricoltori conferenti i prodotti agricoli e zootecnici all'ammasso;

Visto l'art. 14 del decreto ministeriale 5 agosto 1961 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 7 agosto 1961) contenente le direttive di intervento previsto dall'art. 8 della citata legge n. 454;

Considerato che le iniziative assunte dagli agricoltori di conferire all'ammasso volontario le uve ed i mosti di produzione 1964, allo scopo di agevolarne la trasformazione e la successiva immissione al consumo, nonchè di stabilizzarne il prezzo di mercato, meritano di essere incoraggiate e sorrette;

Considerata la necessità, in relazione al costo dei finanziamenti occorrenti per la corresponsione degli acconti ai conferenti, di assistere le iniziative suddette con il contributo negli interessi di cui sopra e di stabilirne le modalità di assegnazione e liquidazione;

Decreta:

Art. 1.

Sui prestiti contratti con istituti ed enti esercenti il credito agrario da enti gestori degli ammassi volontari e da cantine sociali, sia mediante sconto cambiario e sia con scoperto di conto corrente, per la corresponsione di acconti agli agricoltori conferenti di uve di produzione 1964, può essere concesso, in applicazione di quanto previsto dall'art. 21 della legge 2 giugno 1961, n. 454, un contributo statale negli interessi nella misura di lire 4 annue per ogni cento lire di capitale mutuato e per la durata massima di un anno; nelle zone viticole dove per consuetudine il produttore conferisce mosto in luogo di uve, le provvidenze di cui sopra sono applicabili ai prestiti contratti per la corresponsione di acconti ai conferenti di mosti, ottenuti con uve di produzione 1964, che risultino consegnati agli ammassi volontari e alle cantine sociali non oltre il 30 novembre 1964.

Ove l'operazione di finanziamento, per qualsiasi causa, venisse ad avere una durata inferiore al periodo di un anno, il contributo statale sarà calcolato in base alla durata effettiva dell'operazione, sempre nella misura massima del 4 per cento annuo.

La spesa complessiva per l'erogazione del contributo di cui sopra non potrà superare l'importo di lire 800 milioni.

Art. 2.

I prestiti di cui al precedente articolo debbono essere effettuati ad un tasso di interesse annuo netto non superiore al 3,50 per cento in più del tasso ufficiale di sconto, ed il loro ammontare non deve essere inferiore al 70 per cento del valore di mercato delle uve e dei mosti conferiti, determinato convenzionalmente dal Comitato provinciale di cui al successivo art. 3, per le uve a seconda della qualità e della gradazione zuccherina e per i mosti a seconda della qualità e della gradazione alcoolica.

Art. 3.

Sono ammesse ai benefici di cui al precedente art. 1, le Provincie che saranno espressamente indicate con successivo decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste. Oltre a queste Provincie, possono essere ammesse ai benefici stessi, tutte le altre per le quali il prefetto, d'intesa con il locale Ispettorato provinciale dell'agricoltura, ritenga che ricorrano le condizioni per l'applicazione delle provvidenze di cui si tratta.

In ciascuna delle Provincie di cui al comma precedente è istituito un Comitato presieduto dall'ispettore provinciale dell'agricoltura, e composto: da un rappresentante periferico della Ragioneria generale dello Stato, designato dalla sua Amministrazione; da tre rappresentanti dei produttori agricoli e da tre rappresentanti di istituti o enti esercenti il credito agrario, nominati dal prefetto non appena emanato il decreto di cui al precedente comma.

I rappresentanti dei produttori agricoli saranno scelti in modo da assicurare anche la rappresentanza degli enti ammassatori, e delle cantine sociali, ove esistano. I rappresentanti degli istituti o enti esercenti il credito agrario sono nominati su proposta della locale filiale dell'Istituto di emissione.

Il Comitato ha lo scopo:

a) stabilire il valore di mercato delle uve e dei mosti ai fini di cui al precedente art. 2; ricevere, esaminare e trasmettere al Ministero dell'agricoltura, con il proprio parere e le proprie proposte, le richieste di assegnazione e liquidazione del contributo statale, a norma dei successivi articoli 7 e 8; curare gli adempimenti ad esso espressamente affidati dal presente decreto;

b) vigilare, nell'ambito provinciale, sull'applicazione delle disposizioni contenute nel citato art. 21 della legge 2 giugno 1961, n. 454 e sull'esatta osservanza delle relative norme regolamentari, emanate con il presente decreto.

Art. 4.

Dopo l'emanazione del decreto di cui al primo comma del precedente art. 3, gli istituti ed enti esercenti il credito agrario, intervenuta la decisione dei loro organi deliberanti circa l'accoglimento delle singole domande di prestito ammissibili ai benefici di cui all'art. 1 del presente decreto, inviano al competente Comitato provinciale richiesta di assegnazione del contributo per la domanda o gruppo di domande da essi accolto.

Nelle richieste deve essere confermato, da parte degli istituti ed enti finanziatori, l'impegno di attenersi strettamente alle disposizioni del presente decreto quanto alle modalità e finalità dei prestiti da ammettere al contributo e devono essere altresì indicati il beneficiario, l'ammontare, la durata e il tasso annuo di interesse del prestito, nonchè qualsiasi altra notizia atta ad illustrare l'operazione oggetto della richiesta. Deve, inoltre, essere inviata copia della convenzione di finanziamento intercorsa tra l'istituto od ente finanziatore ed il beneficiario.

Art. 5.

Per le Provincie che saranno espressamente elencate nel decreto da emanare a norma del già citato primo comma del precedente art. 3, la ripartizione della quota di contributo ad esse attribuita tra gli istituti od enti esercenti il credito agrario sarà effettuata in relazione all'ammontare dei prestiti concessi da ciascuno di detti enti od istituti, quale risulterà dalle richieste di cui all'articolo precedente.

Nell'eventualità che l'ammontare globale dei prestiti concessi nella Provincia comporti un contributo complessivamente superiore alla quota attribuita alla Provincia stessa, il competente Comitato provinciale determina in che proporzioni le operazioni possono essere ammesse al contributo negli interessi.

Per le Provincie che non saranno espressamente elencate nel predetto decreto e nelle quali a norma del precedente art. 3 il prefetto, d'intesa con il locale Ispettorato dell'agricoltura abbia costituito il Comitato provinciale, le richieste di cui al precedente art. 4 vanno trasmesse al Comitato stesso, il quale, dopo averle esaminate, stabilisce provvisoriamente se ed in quale proporzione vadano accolte e le trasmette, quindi, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, proponendo la quota di contributo che ritiene necessario sia attribuita alla Provincia.

Art. 6.

Le richieste di cui ai precedenti articoli 4 e 5, entro trenta giorni dalla data di ricevimento, sono trasmesse dal Comitato provinciale competente al Ministero della agricoltura e delle foreste, corredate dal parere del Comitato stesso, dalle proposte circa l'attribuzione o lo aumento della quota di contributo a favore della Provincia di cui si tratta, e dalla restante necessaria documentazione.

Il Comitato provinciale, nell'eventualità che la quota di contributo attribuita alla Provincia di rispettiva competenza rimanga in tutto o in parte inutilizzata, deve darne subito notizia al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, al più tardi entro il termine di cui al comma precedente.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste potrà destinare ad altre Provincie le quote di contributo parzialmente o totalmente rimaste inutilizzate nelle Provincie che saranno elencate nel decreto di cui al primo comma dell'art. 3, nei limiti del succitato importo di lire 800 milioni.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, accertata l'ammissibilità dell'operazione ai benefici richiesti, provvede ad emanare il decreto di assegnazione del relativo contributo statale.

Art. 7.

Dopo la chiusura dell'operazione per la quale è stato assegnato il contributo statale o, comunque, dopo che sia decorso il periodo di un anno dall'inizio dell'operazione stessa, l'Istituto o ente finanziatore avanza al Comitato provinciale, che la trasmette con suo parere al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, domanda per la liquidazione del contributo, accompagnandola con un estratto conto nel quale deve essere a parte indicata la quota complessiva di interessi a carico del beneficiario e con elenchi, forniti dalle cantine sociali e dagli enti gestori di ammasso volontari, ripartiti mensilmente in cui siano precisati i quantitativi di vino venduti con l'indicazione del prezzo e se la vendita sia stata effettuata per contanti o con pagamento differito.

Analogamente, nei casi in cui la vendita sia stata effettuata direttamente al consumo, anche per tramite di spacci agenti per conto dell'ente ammassatore, sarà sufficiente l'indicazione del quantitativo complessivo venduto nel mese e del prezzo medio ricavato.

I dati forniti in detti elenchi, che saranno muniti della firma del legale rappresentante dell'ente interessato che è responsabile della loro esattezza, debbono trovare piena rispondenza con i dati risultanti dai libri di scarico e dagli altri atti e documenti in possesso dell'ente stessò.

Sulla quota complessiva di interessi sarà liquidata dal Ministero suddetto, in rapporto al saggio di interesse annuo dell'operazione, la quota di contributo a carico dello Stato.

Art. 8.

Nelle Regioni a statuto autonomo, qualora provvedimenti regionali prevedano l'assegnazione di contributi negli interessi a carico delle Regioni per prestiti concessi a cantine sociali e ad enti gestori di ammassi volontari di uve e mosti per la vendemmia 1964, il contributo statale di cui all'art. 21 della legge 2 giugno 1961, n. 454, verrà corrisposto nella misura occorrente ad assicurare ai viticoltori delle Regioni stessi benefici uguali a quelli previsti dal presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 24 ottobre 1964

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 novembre 1964
Registro n. 16 Agricoltura e foreste, foglio n. 9.

(11113)

DECRETO MINISTERIALE 30 novembre 1964.

Approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita, presentate dalla Società per azioni « Unione subalpina di assicurazioni », con sede in Torino.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1959, n. 449;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Viste le disposizioni emanate con propria circolare n. 202 del 15 maggio 1964;

Vista la domanda della Società per azioni « Unione subalpina di assicurazioni », con sede in Torino, intesa ad ottenere l'approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita e i relativi valori di riduzione e di riscatto, nonchè di alcune opzioni a scadenza;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita e i relativi valori di riduzione e di riscatto e le seguenti opzioni a scadenza, presentate dalla Società per azioni « Unione subalpina di assicurazioni », con sede in Torino:

Tariffa n. 1, relativa all'assicurazione a vita intera, a premio annuo, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato in qualunque momento essa avvenga;

Tariffa n. 1-u, relativa all'assicurazione a vita intera, a premio unico, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato in qualunque momento essa avvenga;

Tariffa n. 1-d, relativa all'assicurazione a vita intera, a premio annuo decrescente del 3,50% dal secondo anno, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato in qualunque momento essa avvenga;

Tariffa n. 1-a/2, relativa all'assicurazione a vita intera su due teste, a premio annuo, di un capitale pagabile al primo decesso;

Valori di opzione per la conversione del capitale pagabile alla scadenza del contratto in una rendita vitalizia;

Valori di opzione per la conversione del capitale pagabile alla scadenza del contratto di una rendita vitalizia su due teste parzialmente o totalmente reversibile;

Valori di opzione per la conversione del capitale assicurato a vita intera in una somma pagabile immediatamente;

Valori di riduzione e di riscatto per le assicurazioni a vita intera.

Roma, addì 30 novembre 1964

p. *Il Ministro*: OLIVA

(11090)

DECRETO MINISTERIALE 1° dicembre 1964.

Istituzione di uffici agricoli di zona dipendenti dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Milano.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 15 dicembre 1961, n. 1304, che autorizza il Ministro per l'agricoltura e per le foreste ad istituire gli uffici agricoli di zona nell'ambito delle circoscrizioni territoriali degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura ed alle dipendenze degli Ispettorati medesimi;

Rilevata la utilità che nel territorio di competenza dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Milano vengano istituiti uffici agricoli di zona al fine di consentire la più proficua realizzazione del compito di promuovere ed assistere lo sviluppo agricolo della Provincia mediante attività di assistenza tecnica, di divulgazione, di dimostrazione pratica, di preparazione e di aggiornamento professionale nonchè di potenziamento delle imprese contadine e delle iniziative a carattere associativo;

Considerato che, in base alla rilevazione dei dati di carattere tecnico-agrario ed in rapporto alle finalità previste dalla citata legge n. 1304, risultano soddisfatte le condizioni poste dall'art. 1 della legge stessa per la istituzione degli uffici agricoli di zona di Lodi, Codogno, Magenta, Abbiategrasso, Gorgonzola;

Rilevata la opportunità di provvedere in conformità alle risultanze della rilevazione tecnico-agraria di cui alla precedente premessa;

Ritenuta la necessità, contestualmente alla istituzione degli uffici agricoli di zona in provincia di Milano, di sopprimere le sezioni staccate del locale Ispettorato;

Decreta:

Art. 1.

Con effetto dalla data del presente decreto sono soppresse le sezioni staccate dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Milano.

Art. 2.

Con la stessa data sono istituiti, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Milano ed alle sue dirette dipendenze, i seguenti uffici agricoli di zona:

1) Lodi, con sede in comune di Lodi, comprendente i territori dei comuni di Lodi, Abbadia Cerreto, Boffalora d'Adda, Borgo San Giovanni, Cervignano d'Adda, Cornegliano Laudense, Corte Palasio, Crespiatica, Galgagnano, Lodi Vecchio, Montanaso Lombardo, Mulazzano, Pieve Fissiraga, San Martino in Strada, Cavenago d'Adda, Mairago, Massalengo, Ossago Lodigiano, Secugnago, Turano Lodigiano, Brembio, Borghetto Lodigiano, Casaletto Lodigiano, Caselle Lurani, Castiraga Vidardo, Graffignana, Livraga, Marudo, Salerano sul Lambro, San Colombano al Lambro, Sant'Angelo Lodigiano, Valera Fratta, Villanova del Sillaro, Villavesco, per una superficie agraria forestale di Ha. 36.767 e di terreno coltivato di Ha. 35.761;

2) Codogno, con sede in comune di Codogno, comprendente i territori dei comuni di Codogno, Caselle Landi, Castelnuovo Bocca d'Adda, Corno Giovine, Cornovecchio, Fombio, Guardamiglio, Maccastorna, Meleti, Orio Litta, Ospedaletto Lodigiano, San Fiorano, San Rocco al Porto, Santo Sefano Lodigiano, Senna Lodigiana, Somaglia, Bertonico, Casalpusterlengo, Cavacurta, Camairago, Maleo, Castiglione d'Adda, Terranova dei Passerini, per una superficie agraria forestale di Ha. 29.040 e di terreno coltivato di ettari 25.807;

3) Magenta, con sede in comune di Magenta, comprendente i territori dei comuni di Magenta, Arconate, Buscate, Busto Garolfo, Canegrate, Castano Primo, Cerro Maggiore, Dairago, Legnano, Magnago, Nosate, Parabiago, Rescaldina, San Giorgio su Legnano, San Vittore Olona, Arese, Arluno, Bareggio, Bernate Ticino, Boffalora sopra Ticino, Casorezzo, Cassinetta di Lugagnano, Corbetta, Cornaredo, Cuggiono, Inveruno, Lainate, Marcallo con Casone, Mesero, Nerviano, Ossona, Pogliano Milanese, Pregnana Milanese, Robecchetto con Induno, Robecco sul Naviglio, Santo Stefano Ticino, Sedriano, Turbigo, Vanzago, Vittuone, per una superficie agraria forestale di Ha. 33.623 e di terreno coltivato di Ha. 31.824;

4) Abbiategrasso, con sede in comune di Abbiategrasso, comprendente i territori dei comuni di Abbiategrasso, Albairate, Besate, Binasco, Bubbiano, Calvignasco, Casarile, Cisliano, Cusago, Gaggiano, Gudo Visconti, Lacchiarella, Morimondo, Motta Visconti, Noviglio, Ozzero, Rosate, Trezzano sul Naviglio, Vermezzo, Vernate, Zelo Surrigone, Zibido San Giacomo, per una superficie agraria forestale di Ha. 28.519 e di terreno coltivato di Ha. 27.063;

5) Gorgonzola, con sede in comune di Gorgonzola, comprendente i territori dei comuni di Gorgonzola, Bellinzago Lombardo, Bussero, Cassano d'Adda, Cassina de' Pecchi, Cernusco sul Naviglio, Gessate, Inzago, Liscate, Melzo, Pessano con Bornago, Pozzuolo Martesana, Settala, Truccazzano, Vignate, Comazzo, Merlino, Paullo, Zelo Buon Persico, Camparada, Usmate Velate, Agrate Brianza, Aicurzio, Arcore, Basiano, Bellusco, Bernareggio, Burago di Molgora, Busnago, Cambiago, Caponago, Carnate, Carugate, Cavenago di Brianza, Concorezzo, Cornate d'Adda, Grezzago, Masate, Mezzago, Ornago, Pozzo d'Adda, Roncello, Ronco Briantino, Sulbiate, Trezzano Rosa, Trezzo sull'Adda, Vaprio d'Adda, Villasanta, Vimercate, per una superficie agraria forestale di Ha. 35.290 e di terreno coltivato di Ha. 34.199.

Roma, addì 1° dicembre 1964

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

(11149)

DECRETO MINISTERIALE 1° dicembre 1964.

Istituzione di uffici agricoli di zona dipendenti dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Bergamo.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 15 dicembre 1961, n. 1304, che autorizza il Ministro per l'agricoltura e per le foreste ad istituire gli uffici agricoli di zona nell'ambito delle circoscrizioni territoriali degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura ed alle dipendenze degli Ispettorati medesimi;

Rilevata la utilità che nel territorio di competenza dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Bergamo vengano istituiti uffici agricoli di zona al fine di consentire la più proficua realizzazione del compito di promuovere ed assistere lo sviluppo agricolo della Provincia mediante attività di assistenza tecnica, di divulgazione, di dimostrazione pratica, di preparazione e di aggiornamento professionale nonchè di potenziamento delle imprese contadine e delle iniziative a carattere associativo;

Considerato che, in base alla rilevazione dei dati di carattere tecnico-agrario ed in rapporto alle finalità previste dalla citata legge n. 1304, risultano soddisfatte le condizioni poste dall'art. 1 della legge stessa per la istituzione degli uffici agricoli di zona di Treviglio, Romano Lombardo, Trescore Balneario, Piazza Brembana, Clusone;

Rilevata la opportunità di provvedere in conformità alle risultanze della rilevazione tecnico-agraria di cui alla precedente premessa;

Ritenuta la necessità, contestualmente alla istituzione degli uffici agricoli di zona in provincia di Bergamo, di sopprimere la sezione staccata del locale Ispettorato:

Decreta:

Art. 1.

Con effetto dalla data del presente decreto è soppressa la sezione staccata dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Bergamo.

Art. 2.

Con la stessa data sono istituiti, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Bergamo ed alle sue dirette dipendenze, i seguenti uffici agricoli di zona:

1) Treviglio, con sede in comune di Treviglio, comprendente i territori dei comuni di Treviglio, Arcene, Arzago d'Adda, Bariano, Boltiere, Brignano Gera d'Adda, Calvenzano, Canonica d'Adda, Caravaggio, Casirate d'Adda, Castel Rozzone, Ciserano, Cologno al Serio, Fara Gera d'Adda, Fornovo di San Giovanni, Misano di Gera d'Adda, Lurano, Morengo, Mozzanica,

Pagazzano, Pognano, Pontirolo Nuovo, Spirano, Urgnano, Verdellino, Verdello, per una superficie agraria forestale di Ha. 22.708 e di terreno coltivato di Ha. 22.524;

2) Romano Lombardo, con sede in comune di Romano Lombardo, comprendente i territori dei comuni di Romano Lombardo, Antegnate, Barbata, Calcinate, Calcio, Cavernago, Cividate al Piano, Cortenuova, Covo, Fara Olivana con Sola, Fontanella, Ghisalba, Isso, Martinengo, Mornico al Serio, Palosco, Pumenengo, Torre Pallavicina, per una superficie agraria forestale di ettari 18.474 e di terreno coltivato di Ha. 18.202;

3) Trescore Balneario, con sede in comune di Trescore Balneario, comprendente i territori dei comuni di Trescore Balneario, Adrara San Martino, Adrara San Rocco, Berzo San Fermo, Bianzano, Borgo di Terzo, Casazza, Endine Gaiano, Fonteno, Gaverina, Grone, Luzzana, Monasterolo del Castello, Parzanica, Predore, Ranzanico, Riva di Solto, Tavernola Bergamasca, Viadanica, Viganò San Martino, Vigolo, Carobbio degli Angeli, Castelli Calepio, Cenate Sopra, Cenate Sotto, Chiuduno, Credaro, Entratico, Foresto Sparso, Gandosso, Gorlago, Grumello del Monte, San Paolo d'Argon, Sarnico, Villongo, Zandobbio, Costa Monticelli, Monticelli di Borgogna, Solto Collina, Spinone al Lago, Bolgare, Telgate, per una superficie agraria forestale di Ha. 27.524 e di terreno coltivato di Ha. 17.054;

4) Piazza Brembana, con sede in comune di Piazza Brembana, comprendente i territori dei comuni di Piazza Brembana, Averara, Branzi, Carona, Cassiglio, Cusio, Foppolo, Isola di Fondra, Lenna, Mezzoldo, Mojo de' Calvi, Olmo al Brembo, Ornica, Piazzatorre, Piazzolo, Roncobello, Santa Brigida, Valleve, Valnegra, Valtorta, Blello, Bracca, Costa di Serina, Algua di Costa Serina, Brembilla, Camerata Cornello, Dossena, Gerosa, Oltre il Colle, San Giovanni Bianco, S. Pellegrino Terme, Serina, Taleggio, Vedeseta, Zogno, per una superficie agraria forestale di Ha. 57.072 e di terreno coltivato di Ha. 34.422;

5) Clusone, con sede in comune di Clusone, comprendente i territori dei comuni di Clusone, Ardesio, Azzone, Colere, Gandellino, Gromo, Oltressenda Alta, Piario, Schilpario, Valbondione, Valgoglio, Villa d'Ogna, Vilminore di Scalve, Bossico, Casnigo, Castione della Presolana, Cazzano S. Andrea, Cerete, Colzate, Fino del Monte, Fiorano al Serio, Gandino Gazzaniga, Gorno, Leffe, Oneta, Onore, Parre, Peia, Ponte Nossa, Premolo, Rovetta, Songavazzo, Sovere, Vertova, Castro, Costa Volpino, Lovere, Pianico, Rogno, per una superficie agraria forestale di Ha. 60.953 e di terreno coltivato di Ha. 39.437.

Roma, addì 1° dicembre 1964

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

(11157)

DECRETO MINISTERIALE 1° dicembre 1964.

Istituzione di uffici agricoli di zona dipendenti dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Varese.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 15 dicembre 1961, n. 1304, che autorizza il Ministro per l'agricoltura e per le foreste ad istituire gli uffici agricoli di zona nell'ambito delle circoscrizioni territoriali degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura ed alle dipendenze degli Ispettorati medesimi;

Rilevata la utilità che nel territorio di competenza dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Varese vengano istituiti uffici agricoli di zona al fine di consentire la più proficua realizzazione del compito di promuovere ed assistere lo sviluppo agricolo della Provincia mediante attività di assistenza tecnica, di divulgazione, di dimostrazione pratica, di preparazione e di aggiornamento professionale nonchè di potenziamento delle imprese contadine e delle iniziative a carattere associativo;

Considerato che, in base alla rilevazione dei dati di carattere tecnico-agrario ed in rapporto alle finalità previste dalla citata legge n. 1304, risultano soddisfatte le condizioni poste dall'art. 1 della legge stessa per la istituzione degli uffici agricoli di zona di Gallarate e Luino;

Rilevata la opportunità di provvedere in conformità alle risultanze della rilevazione tecnico-agraria di cui alla precedente premessa;

Decreta:

Art. 1.

Con effetto dalla data del presente decreto sono istituiti, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Varese ed alle sue dirette dipendenze, i seguenti uffici agricoli di zona:

1) Gallarate, con sede in comune di Gallarate, comprendente i territori dei comuni di Gallarate, Arsago Seprio, Besnate, Busto Arsizio, Cairate, Cardano al Campo, Caronno Pertusella, Casorate Sempione, Cassano Magnago, Castellanza, Cavaria con Premezzo, Cislago, Fagnano Olona, Ferno, Gerenzano, Golasecca, Gorla Maggiore, Gorla Minore, Ierago con Orago, Lonate Pozzolo, Marnate, Oggiona con Santo Stefano, Olgiate Olona, Origgio, Samarate, Saronno, Solbiate Olona, Somma Lombardo, Uboldo, Vizzola Ticino, per una superficie agraria forestale di Ha. 27.814 e di terreno coltivato di Ha. 14.630;

2) Luino, con sede in comune di Luino, comprendente i territori dei comuni di Luino, Agra, Arcisate, Azzio, Bedero Valcuvia, Besano, Bisuschio, Brenta, Brezzo di Bedero, Brinzio, Brissago-Valtravaglia, Brusimpiano, Cadegliano-Viconago, Casalzuigno, Cassano Valcuvia, Castello Cabiaglio, Castelveccana, Cittiglio, Cremenaga, Cuasso al Monte, Cugliate Fabiasco, Cunardo, Curiglia con Monteviasco, Cuveglio, Cuvio, Dumenza, Duno, Ferrera di Varese, Germignaga, Grantola, Lavena-Ponte Tresa, Laveno-Mombello, Maccagno, Marchirolo, Marzio, Masciago Primo, Mesenzana, Montegrino-Valtravaglia, Orino, Pino sulla sponda del Lago Maggiore, Porto Ceresio, Porto Valtravaglia, Rancio Valcuvia, Tronzano Lago Maggiore, Valganna, Veddasca, Viggiù, per una superficie agraria forestale di Ha. 81.500 e di terreno coltivato di Ha. 10.420.

Roma, addì 1° dicembre 1964

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

(11154)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Terzigno ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 18 dicembre 1964 il comune di Terzigno (Napoli), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 2.767.328, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11312)

Autorizzazione alla provincia di Frosinone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 15 dicembre 1964, la provincia di Frosinone, viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 235.400.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11163)

Autorizzazione alla provincia di Brindisi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 15 dicembre 1964, la provincia di Brindisi, viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 336.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11164)

Autorizzazione al comune di Serravalle del Chienti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 15 dicembre 1964, il comune di Serravalle del Chienti (Macerata), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.030.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11180)

Autorizzazione al comune di Castellarano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 15 dicembre 1964, il comune di Castellarano (Reggio Emilia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.120.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11181)

Autorizzazione al comune di San Ginesio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 15 dicembre 1964, il comune di San Ginesio (Macerata), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.471.320, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11179)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Avviso di rettifica

Nella deliberazione in data 23 ottobre 1964, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 10 novembre 1964, concernente la nomina delle Commissioni esaminatrici compartimentali per il pubblico concorso a quattrocentoventidue posti di aspiranti assuntori di passaggio a livello o di vigilanza segnali e punti speciali della linea, per l'iscrizione nella Sezione III dei rispettivi albi, alla pagina 4846, prima colonna, in luogo di « Rossi Vincenzo » membro della Commissione del compartimento di Napoli, leggasi « Rossi Francesco ».

(11131)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI POTENZA

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Potenza

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 248 del 16 gennaio 1964, con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Potenza al 30 novembre 1963;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso in parola, nominata con proprio decreto n. 3877 del 12 ottobre 1964;

Riconosciuta la regolarità delle operazioni svolte dalla citata Commissione;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito delle concorrenti risultate idonee nel concorso in premessa specificato:

1. Sabatelli Franca . . . . punti 61,617
2. Ghidoni Maria . . . . » 61,083
3. Melfi Antonietta Filomena . . . . . » 58,297
4. Russo Maria . . . . » 56,512
5. De Natale Teresa . . . . » 54,000
6. D'Aquaro Rita Santa . . . . . . » 53,698
7. Pandolfo Vittoria Antonietta . . . . » 52,646
8. Napolano Vincenza . . . . » 50,000
9. Monti Silvana . . . . » 48,112
10. Lo Bosco Neli Maria Rosaria . . . . » 44,241

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Potenza e, per otto giorni consecutivi, agli albi dell'Ufficio del medico provinciale, della Prefettura e dei Comuni interessati.

Potenza, addì 11 dicembre 1964

Il medico provinciale: CHIMIENTI

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 6550 di pari data, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito delle concorrenti risultate idonee nel concorso a posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Potenza alla data del 30 novembre 1963;

Tenuto presente l'ordine di preferenza delle sedi indicate dalle concorrenti nelle domande di partecipazione al concorso;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Le sotto elencate candidate sono dichiarate vincitrici delle condotte a fianco di ciascuna segnate:

1) Sabatelli Franca: Sant'Arcangelo;
2) Ghidoni Maria: Banzi;
3) Russo Maria: Cancellara;
4) De Natale Teresa: Sant'Angelo Le Fratte;
5) D'Aquaro Rita Santa: Castelluccio Superiore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Potenza e, per otto giorni consecutivi, agli albi dell'Ufficio del medico provinciale, della Prefettura e dei Comuni interessati.

Potenza, addì 11 dicembre 1964

Il medico provinciale: CHIMIENTI

(11102)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI SASSARI

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Sassari

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso a cinque posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Sassari al 30 novembre 1963, bandito con proprio decreto 17 febbraio 1964, n. 320;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, sul decentramento dei servizi dell'A.C.I.S.;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;
Vista la legge 30 dicembre 1958, n. 1174, che eleva i limiti di età per i concorsi sanitari;
Vista la legge 5 marzo 1963, n. 367, che modifica i limiti di età per gli invalidi di guerra;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, che apporta modifiche al regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Constatato che la Commissione giudicatrice predetta ha proceduto all'espletamento del concorso ed alla formazione della graduatoria di merito dei concorrenti dichiarati idonei conformemente alle disposizioni di legge e dei regolamenti vigenti in materia ed alle relative istruzioni ministeriali;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei concorrenti dichiarati idonei nell'espletamento del concorso a cinque posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Sassari al 30 novembre 1963, bandito con proprio decreto 17 febbraio 1964, n. 320:

1. Loverci Luciano	punti 67,970
2. Meloni Giovanni Raimondo	» 63,893
3. Marras Aldo	» 63,263
4. Uleri Giovanni	» 62,203
5. Fadda Antonio Baingio	» 61,100
6. Sulas Francesco	» 59,869
7. Lintas Salvatore	» 59,120
8. Panai Giovanni	» 57,909
9. Sulis Agostino	» 57,762
10. Virdis Siro	» 57,045
11. Ragonici Rosolino	» 56,042
12. Lampis Pietrino	» 55,700
13. Vacca Quintino	punti 55,006
14. Lepori Sebastiano	» 54,949
15. Brau Salvatore	» 54,735
16. Massidda Michele	» 54,514
17. Licheri Franceschino	» 54,479
18. Loriga Sebastiano Salvatore	» 54,309
19. Murgia Antonio	» 54,147
20. Cadoni Paolo	» 53,178
21. Muzzetto Paolo	» 52,904
22. Pilia Antonio	» 47,855
23. Secci Francesco	» 47,135
24. Canu Bachisio	» 44,587

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio, all'albo pretorio della Prefettura ed a quello dei Comuni interessati.

Sassari, addì 5 dicembre 1964

Il veterinario provinciale: PIGA

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto 5 dicembre 1964, n. 2059, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei concorrenti dichiarati idonei nell'espletamento del concorso a cinque posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Sassari al 30 novembre 1963, bandito con proprio decreto 17 febbraio 1964, n. 320;
Vista la indicazione delle sedi in ordine preferenziale fatta dai concorrenti nelle rispettive domande di partecipazione al concorso;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

I seguenti concorrenti, dichiarati idonei nell'espletamento del concorso a cinque posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Sassari al 30 novembre 1963, bandito con proprio decreto 17 febbraio 1964, n. 320, sono dichiarati vincitori delle condotte a fianco di ciascuno indicate:

1. Loverci Luciano: condotta consorziale di Sedini-Bulzi-Castelsardo-Valledoria;
2. Meloni Giovanni Raimondo: condotta comunale di Pozzomaggiore;
3. Marras Aldo: condotta comunale di Nule;
4. Uleri Giovanni: condotta consorziale di Ossi-Tissi-Cargeghe-Muros;
5. Fadda Antonio Baingio: condotta consorziale di Padria-Mara.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Sassari, addì 5 dicembre 1964

Il veterinario provinciale: PIGA

(11105)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI PISA

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Pisa

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 683 del 16 dicembre 1963, con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento di posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Pisa al 30 novembre 1963;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso in parola, nominata con proprio decreto n. 683 del 25 luglio 1964;

Riconosciuta la regolarità delle operazioni svolte dalla citata Commissione;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei nel concorso di cui alla premessa:

1. Neri Leonello	punti	75,032
2. Senese Vincenzo	»	70,945
3. Mannini Pier Luigi	»	69,748
4. Della Croce Gabriele	»	66,627
5. Mariotti Piero	»	64,516
6. Chiti Ivano	»	60,361
7. Mariani Antonino Pio	»	60,350
8. Cherubini Giuseppe	»	60,215
9. Marras Aldo	»	57,890
10. Luatti Pietro	»	57,821
11. Berardi Paolo	»	52,000
12. Marconcini Alberto	»	51,000
13. Andreani Ernesto		50,500
14. Crespi Antonio		50,000
15. Tacconi Rio	»	49,358
16. Menchetti Giovanni	»	49,000
17. Bonomi Ernesto	»	48,000
18. Pucci Giorgio Maria	»	45,572
19. Baronti Vinicio	»	45,000
20. Varese Natale	»	44,329
21. Zampetti Giorgio	»	42,500
22. Scardigli Franco	»	42,255
23. Montanari Mario	»	42,000

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Pisa e, per otto giorni consecutivi, agli albi della Prefettura, dell'Ufficio del veterinario provinciale e del Comune interessato.

Pisa, addì 10 dicembre 1964

Il veterinario provinciale: CALDERISI

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 683 di pari data con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei nel concorso a posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Pisa alla data del 30 novembre 1963;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Neri Leonello è dichiarato vincitore della condotta veterinaria di Pontedera.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Pisa e, per otto giorni consecutivi, agli albi della Prefettura, dell'Ufficio del veterinario provinciale e del Comune interessato.

Pisa, addì 10 dicembre 1964

Il veterinario provinciale: CALDERISI

(11164)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.